



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 119 del 15/05/2026

Assessore Proponente: MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: CONTROVERSIA SOC. GRECALE SAS/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DELL'ORDINANZA COMUNALE N.47 DEL 16 APRILE 2026 E DEL PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA E URBANISTICA - DEMANIO NS. PROT. N.5515 DEL 10 APRILE 2026

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di maggio alle ore 11:35 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Presente (Skype)
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenza della Giunta Comunale;

Visto il Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana proposto dalla Società Grecale di Stancanelli Alessandro & C. Sas, acquisito al Prot. n.6.907 del 07.05.2026, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza Comunale n.47 del 16 aprile 2026 relativa al divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla pratica SUAP n.86/2026 Prot. n.4404 e del Parere del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia e Urbanistica – Demanio Prot. n.5515 del 10 aprile 2026;

Ritenuto opportuno tutelare gli interessi dell'Ente nelle sedi opportune;

Atteso che il Comune non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Individuato nell'Avvocato Lorenzo Calvani del Foro di Firenze, già legale di fiducia dell'Ente, il professionista idoneo per il patrocinio legale di questa Amministrazione e considerato che lo stesso, con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.7306 del 14.05.2026 ha formulato la propria proposta economica per l'incarico de quo per una spesa di € 2.573,60 omnia;

Dato atto che la spesa presunta di € 2.573,60 occorrente per le spese di giudizio, troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del corrente Bilancio di previsione 2026-2028;

RITENUTO di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avvocato Lorenzo Calvani del Foro di Firenze, in quanto tale professionista possiede le capacità necessarie all'assistenza in giudizio in relazione al procedimento contenzioso di cui in oggetto;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi integralmente richiamate:

di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nella controversia indicata in premessa di

fronte al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;

di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la tutela legale di questo Ente opponendosi al ricorso di cui in oggetto proposto dalla Società Grecale di Stancanelli Alessandro & C. Sas, acquisito al Prot. n.6.907 del 07.05.2026, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza Comunale n.47 del 16 aprile 2026 relativa al divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla pratica SUAP n.86/2026 Prot. n.4404 e del Parere del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia e Urbanistica – Demanio Prot. n.5515 del 10 aprile 2026, incaricando l'Avv.to Lorenzo Calvani del Foro di Firenze, già legale di fiducia di questo ente;

di dare atto che la spesa presunta di € 2.573,60 occorrente per le spese di giudizio, troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del corrente Bilancio di previsione 2026-2028;

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 24 del 15.05.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA